

# LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

Estratto:

DAVIDE TURRONI

*Decisioni non definitive  
nel procedimento sommario di cognizione.  
«Autopsia» di un intervento in causa R.C. Auto*

CEDAM

priv., 2009, 67 ss.; MANTOVANI, «Vizi incompleti» del contratto e rimedio risarcitorio, Giappichelli, 1995; VETTORI, *Le asimmetrie informative fra regole di validità e regole di responsabilità*, in Riv. dir. priv., 2003, 241 ss.; D'AMICO, *Regole di validità e regole di comportamento nella formazione del contratto*, in Riv. dir. civ., 2002, I, 37 ss.; DI DONNA, *Gli obblighi informativi precontrattuali*, Giuffrè, 2008.

Sulla possibilità di invocare la risoluzione per *aliud pro alio datum*, BONTEMPI, 353.

In commento alla ordinanza, già cit., del TRIB. BARI, 15.7.2010, OREFICE, *Operatore qualificato e nullità o per mancanza di causa*, in *Contratti*, 2011, 250 ss. e PISAPIA.

Sulla possibilità di una divisione tra derivati speculativi e di copertura, oltre alla dottrina sopra richiamata, GABRIELLI, *Operazioni su derivati: contratti o scommesse*, in *Contr. e impr.*, 2009, 1133 ss.

LUIGI G. VIGORITI

► TRIB. PADOVA, ord. 25.7.2011

PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI ATTINENTI AL PROCESSO - QUESTIONE RELATIVA ALL'AMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO - DECISIONE IMMEDIATA - ORDINANZA NON DEFINITIVA CON NATURA DECISORIA - AMMISSIBILITÀ (cod. proc. civ., artt. 187, 272, 279, 702 *ter*) (a)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA - CAUSA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE - AZIONE PROMOSSA DAL DANNEGGIATO NEI SOLI CONFRONTI DI PROPRIETARIO E CONDUCENTE - MANCATO ESPERIMENTO DI AZIONE DIRETTA - INTERVENTO VOLONTARIO DELL'ASSICURATORE DEL DANNEGGIATO - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE (cod. civ., art. 2054; cod. proc. civ., art. 105; d. legis. 7.9.2005, n. 209, art. 149) (b)

(a) **Anche nel procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 *bis* ss. cod. proc. civ. il giudice può decidere immediatamente le questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, incluse quelle relative all'intervento; qualora non definisca il giudizio emette ordinanza non definitiva che ha il valore della sentenza di cui all'art. 279, cpv., n. 4, cod. proc. civ.**

(b) **Nella causa di risarcimento del danno da circolazione di autoveicoli, pro-**

**mossa dal danneggiato contro i soli responsabili civili, è inammissibile l'intervento volontario dell'assicuratore del danneggiato (nel caso di specie l'assicuratore del danneggiato era intervenuto per contrastare la domanda del proprio assicurato in una causa che avrebbe legittimato l'azione diretta ex art. 149 d. legis. 7.9.2005, n. 209).**

dal testo:

**Il fatto. I motivi.** (*Omissis*) Il sig. L.C. ha convenuto in giudizio, con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c., la sig. A.D., proprietaria dell'autovettura targata (*Omissis*), e il sig. L.N., che il 17 aprile 2009 era alla guida del mezzo in questione, per ottenere, ai sensi dell'art. 2054 c.c., il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi nel giorno sopra indicato in via (*Omissis*), a Padova. L'ammontare dei danni è stato quantificato dal ricorrente in € 20.470,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.

Non è rilevante in questa sede descrivere la dinamica del sinistro e la tipologia dei danni allegati dal C., salvo precisare che il danno biologico permanente è stato indicato nella misura del 5%. È importante, invece, osservare – in relazione a quanto si dirà più avanti – che il sig. C. ha accettato a titolo di acconto (v. doc. 5 prodotto dalla UGF Assicurazioni s.p.a.) la somma di € 8.070,00 corrispostagli in diverse *tranches* (anche nel corso del giudizio), dalla

propria compagnia assicuratrice, la UGF Assicurazioni s.p.a., che ha spiegato intervento volontario in questo procedimento, chiedendo in via principale la reiezione delle domande proposte dal C. nei confronti dei resistenti, i quali non si sono costituiti in giudizio. In via subordinata, la UGF Assicurazioni s.p.a. ha chiesto la riduzione della pretesa risarcitoria del ricorrente, previo accertamento del concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione del sinistro, con detrazione di quanto già versato dalla stessa interveniente.

È necessario esaminare la questione dell'ammissibilità dell'intervento volontario della compagnia assicuratrice del danneggiato.

Prima ancora, però, bisogna domandarsi se nel procedimento sommario di cognizione introdotto dalla l. n. 69/2009 sia preclusa l'emissione di pronunce non definitive su questioni preliminari o pregiudiziali di rito o di merito.

Non sembra vi siano ostacoli di natura tale da escludere che tale tipologia di provvedimenti possa trovare ingresso nel modello di rito semplificato di cui agli artt. 702 *bis* ss. c.p.c.

In primo luogo, l'art. 279 comma 1° c.p.c. prevede espressamente nel rito ordinario che la decisione non definitiva sulla competenza sia emessa con ordinanza, sicché l'eventuale obiezione concernente la forma della statuizione non definitiva (ordinanza, anziché sentenza) non pare affatto decisiva.

Neppure è di ostacolo all'ammissibilità di questa tipologia di pronunce la natura semplificata del rito sotto il profilo dell'istruzione probatoria della causa, dal momento che la decisione su una questione preliminare o pregiudiziale di rito o di merito ben può dar luogo a una significativa riduzione dell'attività probatoria da espletare prima di pervenire alla decisione definitiva.

Si consideri che nel caso in esame un'eventuale pronuncia di inammissibilità dell'intervento spiegato dalla compagnia assicuratrice del ricorrente determinerebbe una drastica diminuzione del materiale probatorio da acquisire per emettere la statuizione definitiva sul diritto del ricorrente di ottenere dal conducente e dal proprietario del veicolo antagonista il ristoro dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 17 aprile 2009. Fino a quando l'interveniente è presente nel proces-

so, infatti, le istanze istruttorie che questi formula ai fini dell'accoglimento della domanda da lui proposta devono essere valutate senza alcuna "riserva" eventualmente determinata dalla persuasione dell'inammissibilità dell'intervento.

Si potrebbe obiettare che l'art. 709 *quater* c.p.c., nell'indicare i provvedimenti appellabili e idonei ad acquisire efficacia di giudicato fa espresso riferimento all'ordinanza emessa ai sensi comma 6° dell'art. 702 *ter* c.p.c., per cui l'aver il legislatore previsto l'appello solo avverso l'ordinanza che definisce il giudizio comporterebbe l'implicita preclusione nel procedimento sommario di cognizione di pronunce non definitive di rito o di merito.

Su questo tema, però, la dottrina ha già, pressoché unanimemente, posto in evidenza la palese antinomia di un'interpretazione letterale dell'art. 702 *quater* comma 1° c.c. Se intesa in senso letterale, infatti, questa norma attribuirebbe l'attitudine al passaggio in giudicato soltanto alle ordinanze di accoglimento della domanda giudiziale (connotate dalla esecutività e dal costituire "titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione"), sicché si dovrebbe escludere che la medesima attitudine possa essere riconosciuta alle ordinanze di rigetto nel merito. Il che contrasterebbe in maniera macroscopica con la dichiarata finalità deflattiva del rito introdotto con la l. n. 69/2009 (sommarietà è in questo caso sinonimo di semplificazione della trattazione e dell'istruzione probatoria della causa, non anche della cognizione decisoria), in quanto sarebbe consentito riproporre domande che non hanno trovato accoglimento all'esito di un giudizio a cognizione piena. Sennonché nulla autorizza a ritenere che il legislatore abbia voluto introdurre una delle rare ipotesi di giudicato *secundum eventum litis*, tanto più in assenza di un'espressa previsione quale quella contenuta nell'art. 640 ultimo comma c.p.c.

Il dato letterale dell'art. 702 *quater* comma 1° c.p.c. non pare dunque ostativo all'emissione di pronunce non definitive nel procedimento sommario di cognizione.

Quanto all'ammissibilità dell'intervento della UGF Assicurazioni s.p.a., è opportuno premettere che, come è noto, con la sentenza n. 180/2009 la Consulta ha inteso offrire una ri-

costruzione, compatibile con i principi costituzionali, del sistema di risarcimento diretto delineato dall'art. 149 d.leg. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), affermando che in caso di sinistro tra due veicoli, oltre all'azione diretta contro il proprio assicuratore, il danneggiato può esperire tanto l'azione *ex art.* 2054 c.c., quanto l'azione diretta contro l'assicuratore di quest'ultimo, prevista dall'art. 144 del codice delle assicurazioni private.

Nella sentenza citata la Corte Costituzionale, consapevole che l'aver definitivamente scardinato la tesi dell'obbligatorietà e dell'esclusività dell'azione prevista dall'art. 149 (in caso di danni ai veicoli, alle cose trasportate e alla persona del conducente con invalidità fino al 9%) "apre una serie di problemi applicativi", domanda espressamente al giudice ordinario la soluzione di tali problemi.

Ora, è evidente che lo scrutinio di ammissibilità dell'intervento volontario della UGF Assicurazioni s.p.a. nel procedimento in esame non può che avvenire in base a quanto dispone l'art. 105 c.p.c.

La giurisprudenza di merito si è già espressa nel senso dell'inammissibilità dell'intervento adesivo dipendente dell'impresa assicuratrice del danneggiato, ai sensi dell'art. 105, 2° comma c.p.c., in ipotesi di azione diretta esperita da quest'ultimo nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile civile, *ex art.* 144 del codice delle assicurazioni private (v. per tutte Giudice di pace Torino, 7.6.2010, in *Arch. circolaz.*, 2010, 727). La fattispecie in esame presenta, peraltro, vistose differenze, che vanno evidenziate, rispetto alle ipotesi cui si attaglia la giurisprudenza sopra richiamata, anzitutto perché il ricorrente ha agito nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo con il quale si è verificata la collisione esperendo l'azione accordatagli dall'art. 2054 c.c. e l'impresa assicuratrice dei resistenti non è stata chiamata in garanzia, né è intervenuta nel processo.

Ancora, la compagnia assicuratrice del danneggiato non ha spiegato un intervento adesivo dipendente, dal momento che, nella contumacia dei responsabili convenuti in giudizio, non ha sostenuto le "ragioni" di costoro – e tanto meno quelle del danneggiato –, in forza della

titolarità di un rapporto giuridicamente dipendente da quello che è oggetto del procedimento (v. Cass. civ., 27-10-1987, n. 7908). L'ammissibilità dell'intervento in questione deve pertanto essere vagliata in base al 1° comma dell'art. 105 c.p.c., anche avuto riguardo al fatto che la proposizione della domanda formulata dalla UGF Assicurazioni s.p.a. ha ampliato l'oggetto del processo (in via subordinata, l'interveniente ha chiesto l'accertamento della concorrente responsabilità del C., nella causazione del sinistro stradale).

Un'ulteriore differenza, rispetto alle ipotesi sulle quali la giurisprudenza in precedenza richiamata si è pronunciata, si coglie nel fatto che non si verte in una delle ipotesi di risarcimento c.d. diretto, previste dagli artt. 149 e 144 del codice delle assicurazioni private.

L'UGF Assicurazioni s.p.a. assume di essere intervenuta in questo procedimento, in quanto, in forza della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD), essa riveste la qualità di impresa mandataria (senza rappresentanza; n.d.r.) per la gestione della procedura di indennizzo diretto e, come tale, si afferma titolare di un interesse giuridicamente rilevante (nonostante sia stata esperita l'azione *ex art.* 2054 c.c. nei confronti dei soli responsabili dell'illecito), giacché essa intende contrastare la domanda risarcitoria del danneggiato, che ha chiesto la liquidazione del danno oltre il limite tabellare previsto dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private. In ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria formulata dal ricorrente – sostiene l'interveniente – «il danneggiante [...] si troverebbe esposto a subire una (eventuale) condanna al risarcimento per un importo superiore a quello liquidabile nei confronti della Compagnia di Assicurazione alla quale va applicato l'art. 139 C.d.A. e che a ragione potrebbe opporre all'assicurato detto limite; [...]».

Così delineate le ragioni allegate dall'impresa assicuratrice interveniente, non è superfluo chiarire che, nonostante l'intervento della UGF Assicurazioni s.p.a. debba essere valutato attraverso le maglie dell'art. 105, 1° comma c.p.c., l'"interesse" menzionato nel capoverso della norma citata, sul quale le parti hanno a lungo discusso, allude alla situazione giuridica sostanziale legittimante l'intervento, non all'in-

teresse processuale ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.

Ora, una prima considerazione concerne la circostanza che, non avendo il danneggiato proposto azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, il richiamo alla CARD, prodotta dall'interveniente, non ha il benché minimo rilievo ai fini della valutazione della ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 105, 1° comma c.p.c., poiché non si verte in una delle ipotesi di c.d. indennizzo diretto.

Una seconda considerazione muove dall'analisi dei presupposti in presenza dei quali "ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per fare valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo". Come ha chiarito la dottrina, la norma prevede che l'interveniente proponga, nei confronti di tutte le parti del processo o di una di esse, una vera e propria domanda giudiziale, facendo valere in giudizio un diritto, e che tale domanda sia connessa con quella originaria per identità di oggetto o di *causa petendi*.

La stessa UGF Assicurazioni s.p.a. afferma di aver spiegato intervento in questo procedimento per contrastare la domanda proposta dal ricorrente, al fine di tutelare, in buona sostanza, l'interesse dei responsabili, e in seconda battuta – è legittimo affermarlo, tenuto conto dell'attuale regolamento dei rapporti tra imprese assicuratrici mediante il sistema della stanza di compensazione – quello dell'impresa assicuratrice della proprietaria del veicolo coinvolto nel sinistro stradale. Ha individuato tale interesse nell'evitare una condanna dei responsabili al risarcimento del danno per un importo superiore a quello di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private, ma è bene rilevare, ancora una volta, che in via subordinata la UGF Assicurazioni s.p.a. ha chiesto sia accertata la concorrente responsabilità del danneggiato.

È necessario a questo punto interrogarsi sulla reale autonomia del diritto dedotto in giudizio dall'impresa assicuratrice interveniente, rispetto a quello che i responsabili ed eventualmente l'impresa assicuratrice di costoro avrebbero potuto far valere in giudizio, giacché il

presupposto dell'intervento disciplinato dall'art. 105 comma 1° c.p.c. è la titolarità di un diritto distinto da quello riferibile alle parti già coinvolte nel processo.

In realtà, l'analisi finora svolta rivela che la domanda proposta in via subordinata dall'impresa del danneggiato non è affatto autonoma e connessa ad altra domanda formulata da una delle parti (per incompatibilità, per identità di titolo o per identità di oggetto e di titolo), bensì si identifica con quella che i responsabili ovvero, qualora fosse stata chiamata in garanzia o avesse spiegato intervento volontario, l'impresa assicuratrice della responsabile *ex art.* 2054 comma 3° c.c., avrebbero potuto dedurre in giudizio.

Ebbene, per quel che riguarda i primi, si osserva che essi sono già parti di questo procedimento e che non sussiste alcuna ipotesi di sostituzione processuale, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., né di legittimazione sopravvenuta (in capo all'impresa assicuratrice del danneggiato) ai sensi degli artt. 108 e 111 c.p.c.

In merito alla Allianz s.p.a., sarebbe un fuor d'opera addentrarsi nella disamina dei possibili effetti che la statuizione conclusiva di questo procedimento potrebbe riverberare sulla posizione dell'impresa in questione, coobbligata in solido con i responsabili. È infatti dirimente osservare che la UGF Assicurazioni s.p.a., del tutto estranea al rapporto giuridico sostanziale di coobbligazione solidale, non ha una legittimazione straordinaria a far valere pretese che la Allianz s.p.a. avrebbe eventualmente potuto dedurre in giudizio, qualora fosse stata chiamata in garanzia o fosse intervenuta nel processo.

Neppure in questo caso è configurabile un'ipotesi di sostituzione processuale, che l'art. 81 c.p.c. limita ai casi tassativamente previsti dalla legge (non anche da regolamenti o da atti di autonomia privata), perché, quand'anche si voglia attribuire un qualche rilievo alla qualità di mandataria senza rappresentanza della UGF Assicurazioni s.p.a., in forza della CARD, è necessario rammentare che l'art. 1705 comma 2° c.c. conferisce al solo mandante la posizione di sostituto processuale, per consentirgli di esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato.

Il discorso può arrestarsi qui, dal momento



che le considerazioni finora esposte non possono che indurre a ritenere inammissibile l'intervento spiegato in questo procedimento dalla UGF Assicurazioni s.p.a.

Le spese processuali sostenute dall'impresa assicuratrice interveniente restano a carico della stessa.

Va infine disposta la prosecuzione dell'istruttoria dando ingresso a una consulenza tecnica medico-legale, volta ad accertare l'entità delle lesioni subite dal ricorrente in conseguenza del sinistro di cui si controverte, la cui dinamica risulta sufficientemente accertata sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente. (*Omissis*)

[DI FRANCESCO G. Un.]

**Nota di commento:** «Decisioni non definitive nel procedimento sommario di cognizione. "Autopsia" di un intervento in causa R.C. Auto» [★]

## I. Il caso

L'attore, coinvolto in un incidente stradale, agisce ai sensi degli artt. 702 *bis* ss. cod. proc. civ. per il risarcimento dei danni nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo danneggiante. Non svolge però domande dirette contro l'assicuratore del responsabile civile; né contro il proprio assicuratore, pur ricorrendo le condizioni previste dall'art. 149 cod. ass. priv. (d. legis. 7.9.2005, n. 209). Nella contumacia dei convenuti interviene spontaneamente la compagnia assicuratrice del danneggiato per contrastare la domanda dell'attore, nell'interesse del responsabile civile e dell'assicuratore di questi. Il giudice trattiene la causa in decisione al solo fine di decidere sull'ammissibilità dell'intervento. Con ordinanza «non definitiva», dichiaratamente resa secondo il modello dell'art. 279 cod. proc. civ., il Tribunale dichiara l'intervento inammissibile e contestualmente dà corso all'istruttoria.

In via pregiudiziale il Tribunale si chiede *se nel processo sommario di cognizione il giudice possa emettere decisioni non definitive*; poi si pronuncia *sull'ammissibilità dell'intervento volontario dell'assicuratore del danneggiato nelle cause da R.C. Auto suscettibili di «indennizzo diretto»* ex art. 149 d. legis. 7.9.2005, n. 209.

[★] Contributo pubblicato in base a *referee*.

## II. Le questioni

1. LA DECISIONE NON DEFINITIVA ADATTATA AL PROCESSO SOMMARIO DI COGNIZIONE. Il Tribunale di Padova stabilisce che il processo sommario di cognizione, con i dovuti adattamenti, recepisce la tecnica delineata dall'art. 279, cpv., n. 4, cod. proc. civ. per il processo ordinario. Ritiene pertanto che nel rito introdotto con gli artt. 702 *bis* ss. cod. proc. civ. il potere decisorio può essere frazionato; e che la singola questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito possa essere decisa con pronuncia non definitiva, resa in forma di ordinanza ma secondo il modello dell'art. 279, cpv., cod. proc. civ. Nel richiamo espresso all'art. 279 cod. proc. civ. è poi sottinteso quello all'art. 187, comma 3°, cod. proc. civ., che fornisce al Tribunale lo strumento per la decisione immediata della questione relativa all'intervento.

Vedremo *infra*, *sub 2* e *sub 3* che, nel caso specifico della pronuncia sull'intervento, i riferimenti normativi utilizzati dal Tribunale non erano del tutto esatti – né lo erano tutte le implicazioni che il giudice ne ha tratto –; ma vedremo pure che un percorso argomentativo più corretto non avrebbe necessariamente condotto a una soluzione diversa. La decisione in commento fornisce comunque l'occasione per qualche cenno all'impiego delle pronunce non definitive nel processo sommario di cognizione.

Incominciamo col dire che la soluzione sostenuta dal Tribunale di Padova, su cui non constano precedenti editi, non incontra il consenso dei primi commentatori, che con poche eccezioni escludono l'ammissibilità di provvedimenti decisori non definitivi nel processo sommario di cognizione (v. *infra*, sez. IV).

La chiusura alle decisioni non definitive nel processo sommario può contare su qualche spunto normativo. Più che gli elementi considerati dal Tribunale di Padova (forma di ordinanza della decisione, appello apparentemente limitato all'ordinanza di accoglimento, su cui *infra*, sez. IV) più significativi in tal senso ci sembrano i primi due commi dell'art. 702 *ter* cod. proc. civ., che in tema di competenza e di applicabilità del rito sommario considerano soltanto il provvedimento di rigetto in rito. Secondo una parte della dottrina queste disposizioni (BALENA, *La nuova pseudo riforma*, 59 s., *infra*, sez. IV) confermerebbero la scelta di attribuire valore meramente ordinatorio alle soluzioni di segno opposto (cioè che decidono la questione pregiudiziale di rito in senso non ostativo alla pronuncia sul merito).

Ma – al di là dei possibili indici normativi, nessuno dei quali decisivo – questo orientamento si fonda sull'idea che provvedimenti decisori non definitivi siano incompatibili con la struttura e la funzio-

ne del processo sommario. Posto che il rito degli artt. 702 *bis* ss. cod. proc. civ. è concepito per giungere celermente alla definizione dell'intero giudizio e proprio per questo prevede un'istruttoria semplificata e rapida; si teme che la possibilità di rendere pronunce non definitive (sulle questioni pregiudiziali/preliminari o su alcune delle domande proposte) finisca col rallentarlo, in contraddizione con l'obiettivo di celerità che informa questo modello processuale.

Non tutti gli interpreti condividono questa impostazione. Una dottrina minoritaria (CEA, 12, *infra*, sez. IV) è favorevole all'impiego di decisioni non definitive sul modello dell'art. 279 cod. proc. civ.; e ci sembra che questa opinione meriti consenso. La possibilità di una definizione graduale del giudizio può infatti presentare oggettivi vantaggi anche nel processo sommario. È vero che quando la trattazione della causa si prospetta molto breve e senza attività istruttoria conviene decidere tutto in unica soluzione; ma è ben possibile che l'attività istruttoria non sia così semplice e rapida, pur essendo abbastanza da giustificare il procedimento sommario. In questi casi – uno dei quali può essere proprio quello deciso dal Tribunale di Padova – il ricorso alla decisione non definitiva può evitare inutili rallentamenti del processo e migliorarne quindi l'efficienza.

2. PROBLEMI RIMASTI «SOTTOTRACCIA». IL REGIME DI IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA NON DEFINITIVA. Chi ritiene compatibile con il processo sommario la tecnica prevista dagli artt. 187 e 279 cod. proc. civ. dovrà poi interrogarsi sulla disciplina dell'impugnazione dell'ordinanza non definitiva.

In quanto atto di esercizio del potere decisorio (per chi aderisce alla soluzione accolta dal Tribunale di Padova) la pronuncia non definitiva su questione pregiudiziale/preliminare è senz'altro appellabile. Dobbiamo però chiederci se sia ammissibile la riserva di appello, in linea con quanto prevede l'art. 340 cod. proc. civ. La soluzione affermativa è sostenuta da una parte della dottrina (CEA, 13; BALENA, *La nuova pseudo riforma*, 60, che, pur escludendo in linea di principio le decisioni non definitive nel processo sommario, riconosce natura decisoria alle decisioni non definitive su domanda) e ci sembra quella di gran lunga preferibile. Un appello necessariamente immediato alimenta il rischio di frammentazione della causa, che, in un rito volto alla semplificazione della tutela, non è davvero il caso di incoraggiare.

L'applicazione dell'art. 340 cod. proc. civ. estende al procedimento sommario i problemi che l'istituto e le norme ad esso collegate già pongono nel

processo ordinario. Il principale attiene il suo rapporto con le sentenze non definitive su domanda, che – come la decisione in commento – decidono non la singola questione pregiudiziale / preliminare ma una o alcune domande senza definire il giudizio (su cui v. GAMBA, 1115 ss., *sub* art. 340, *infra*, sez. IV).

Se è ormai chiaro che la riserva di appello si estende alla decisione non definitiva su domanda (lo ha chiarito l'art. 361 cod. proc. civ. nel testo modificato dal d. legis. 2.2.2006, n. 40) rimane il problema di distinguere le sentenze non definitive su domanda dalle sentenze definitive su causa contestualmente separata ai sensi dell'art. 279, cpv., n. 5, cod. proc. civ. È un problema cui bisogna accennare perché interessa il caso di specie, dove l'ordinanza in commento ha regolato interamente la posizione del litisconsorte ed è quindi decisione «su domanda».

Secondo l'opinione maggioritaria, la sentenza che dichiara l'intervento inammissibile – o che esaurisce in altro modo il *thema decidendum* comune all'interveniente – perde i caratteri della pronuncia non definitiva e assume direttamente la veste di decisione definitiva su causa separata ai sensi dell'art. 279, cpv., n. 5, cod. proc. civ. (con specifico riferimento alla decisione resa nel processo sommario di cognizione, v. infatti CEA, 14; relativamente al giudizio ordinario, v. inoltre CASS., 25.3.2011, n. 6993, *infra*, sez. III, che ripercorre il dibattito sui criteri di distinzione fra sentenza non definitiva su domanda e sentenza definitiva su causa separata). In più, in questo specifico caso la separazione nemmeno richiederebbe un provvedimento *ad hoc* – come generalmente è richiesto per ritenere le cause separate (questo è almeno l'approdo cui sono pervenute CASS., sez. un., 1°3.1990, n. 1577, in *Giur. it.*, 1991, I, 1, 842; CASS., sez. un., 8.10.1999, nn. 711 e 712, entrambe *infra*, sez. III).

Dobbiamo però precisare che non tutti i casi di intervento sono compatibili con l'orientamento ora richiamato; perché la posizione di taluni litisconsorti non è oggettivamente separabile da quella degli altri. Così non è separabile quella del litisconsorte necessario; ma nemmeno lo è quella dell'interventore adesivo dipendente. L'intervento ai sensi dell'art. 105, cpv., cod. proc. civ. non introduce infatti una domanda distinta – tantomeno una causa distinta – ma si innesta nella domanda già introdotta dalle altre parti; per cui non può determinare una pluralità di cause separabili.

Emerge quindi una possibile discordanza fra l'*identikit* della sentenza non definitiva tracciato dall'art. 279 cod. proc. civ. e l'oggetto della decisione annotata, che questo articolo pur richiama. A meno che l'intervento dell'assicuratore fosse da qua-

lificare «adesivo dipendente», la pronuncia avrebbe dovuto assumere i connotati della decisione *definitiva*. E tale dovrebbe essere se dovessimo attenerci alla qualificazione operata dal Tribunale di Padova, che ha escluso l'ipotesi dell'intervento adesivo dipendente *ex art.* 105, comma 2°, cod. proc. civ., ritenendo quello dispiegato dall'assicuratore del danneggiato un intervento (litisconsortile) ai sensi dell'art. 105, comma 1°, cod. proc. civ. Vedremo però *infra*, sub 4, che questa conclusione è probabilmente errata; e che l'ingresso del terzo andava ammesso come intervento adesivo dipendente.

A ben vedere, la qualificazione dell'ordinanza in commento come «definitiva» o «non definitiva» risente di un'altra variabile. Non è detto che la controversia trattata con il rito sommario di cognizione sia scindibile in due cause separate. L'art. 702 *ter*, comma 4°, cod. proc. civ. consente la separazione delle cause quando è necessario trattare una delle due col rito ordinario; per cui non è detto che l'impianto degli artt. 702 *bis* ss. cod. proc. civ. tolleri lo sdoppiamento del contenzioso in due processi sommari.

La soluzione affermativa avrebbe una sua logica quando la separazione è effetto di una pronuncia che definisce interamente una delle cause. Qui la separazione non genera due distinti processi sommari da trattare in primo grado; perché la causa già decisa avrà un seguito solo nell'eventuale giudizio e con le forme del rito ordinario (la situazione, quindi, è meno lontana di quanto sembri da quella contemplata nell'art. 702 *ter*, comma 4°, cod. proc. civ.). La soluzione negativa ci sembra però preferibile, perché non costringe il soccombente all'impugnazione immediata – e posto che la convenienza ad appellare può dipendere dal contenuto della decisione finale anche per il soccombente nella causa già decisa.

3. *Segue: NATURA E REGIME DELLE QUESTIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO.* Lo specifico oggetto dell'ordinanza in commento solleva un'altra coppia di problemi.

Il primo, peculiare al processo sommario, attiene l'impiego dell'intervento nella causa promossa ai sensi degli artt. 702 *bis* ss. cod. proc. civ.: poiché il richiamo espresso all'istituto si riduce alla chiamata in garanzia del terzo da parte del convenuto, è sorto il dubbio che altri titoli e altre forme di intervento non siano consentiti. Questo dubbio è tuttavia fugato dagli interpreti, che propendono nettamente per l'ammissibilità di ogni tipo di intervento nel processo sommario, lasciando al giudice di valutare l'incidenza dell'intervento nel caso concreto e la sua attitudine a provocare il passaggio al rito ordinario ai sensi dell'art. 703, commi 3° o 4°, cod. proc. civ.

(così, ad es., BIAVATI, 2170 ss.; MENCHINI, 1027; DITTRICH, § 6, in fine; BALENA, *Il procedimento sommario*, 325, tutti *infra*, sez. IV; TRIB. VERONA, 5.2.2010, *infra*, sez. III).

Il secondo problema ha portata generale e intendiamo dedicargli più di spazio.

Quella sull'ammissibilità dell'intervento è, a rigore, questione idonea a definire non l'intero giudizio ma solo la parte di esso legata all'interveniente. Dobbiamo quindi chiederci se la questione relativa all'intervento si attagli al concetto di «questione pregiudiziale» agli effetti degli artt. 187 e 279 cod. proc. civ.

La soluzione dovrebbe venire dall'art. 272 cod. proc. civ., secondo cui le questioni relative all'intervento sono decise o insieme al merito oppure «a norma dell'articolo 187, secondo comma».

L'indirizzo prevalente intende la disposizione nel senso che, come le preliminari di merito e le pregiudiziali di rito, anche la questione relativa alla partecipazione dell'interveniente può provocare l'apertura immediata della fase decisoria e l'emanazione di una sentenza non definitiva (v. *infra*, sez. III e IV). In senso contrario, la giurisprudenza meno recente e una parte della dottrina limitano l'ipotesi di decisione immediata al caso in cui la questione relativa all'intervento sia idonea a definire l'intero giudizio (v. *infra*, sez. III e IV).

A sostegno del primo orientamento osserviamo che la tesi contraria elide quasi completamente la portata dell'art. 272 cod. proc. civ., perché i casi in cui la sorte dell'intero processo è legata alla partecipazione dell'interveniente sono piuttosto rari (bisognerebbe immaginare, ad es., che la domanda dell'attore sia inammissibile, in modo che il contenzioso si concentri sulla domanda dell'interveniente: in tal caso la questione dell'ammissibilità dell'intervento sarebbe effettivamente idonea a definire il giudizio). Ci sembra inoltre che, intesa in questo senso, l'art. 272 cod. proc. civ. attui nello specifico campo dell'intervento lo stesso criterio sotteso all'art. 279, cpv., cod. proc. civ.: quest'ultimo infatti istituisce un legame fra sentenza e questioni pregiudiziali / preliminari; non richiede pure che tali questioni siano per di più idonee a definire l'intero giudizio – come invece suggerisce l'art. 187, cpv., cod. proc. civ., che però va letto, a nostro avviso, in modo coerente con l'art. 279 cod. proc. civ.

Il passaggio successivo è chiedersi se il principio recepito dall'art. 272 cod. proc. civ. possa estendersi al processo sommario di cognizione. Ma per chi ritiene questo modello compatibile con la tecnica della decisione immediata e delle sentenze non definitive e parziali, la risposta non può che essere positiva.



4. «RISARCIMENTO DIRETTO» E LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO DELL'ASSICURATORE DEL DANNEGGIATO. L'attuale disciplina dell'azione diretta prevista dagli artt. 144 ss. d. legis. 7.9.2005, n. 209 (*Codice delle assicurazioni*) genera un groviglio di posizioni giuridiche e molte difficoltà applicative. Senza la pretesa di volerlo dipanare, dedichiamo sintetiche riflessioni al caso di specie.

Nella vicenda regolata dal Tribunale di Padova l'assicuratore del danneggiato è intervenuto nel giudizio che il suo assicurato aveva promosso nei soli confronti dei responsabili *ex art.* 2054 cod. civ. senza esperimento dell'azione diretta (di solito, quando esperisce l'azione nei soli confronti dei responsabili, l'attore punta a ottenere un risarcimento superiore ai limiti recepiti dall'art. 149, cpv. per le «micropermanenti» di cui all'art. 139 cod. ass.: sull'impiego di questo *escamotage* v. ad esempio CHINDEMI, *infra*, sez. IV). Con ampia motivazione il Tribunale dichiara l'intervento inammissibile.

Siamo dell'avviso che gli istituti richiamati dal Tribunale non giustificavano l'esclusione dell'interveniente.

Nelle ipotesi previste dall'art. 149 cod. ass. legittimato passivo all'azione diretta è l'assicuratore del danneggiato. Secondo la lettura «costituzionalmente orientata» di CORTE COST., 19.6.2009, n. 180, *infra*, sez. III, la legittimazione passiva spetta anche all'assicuratore del responsabile civile. Inoltre il responsabile civile è legittimato passivo sia nella causa promossa ai sensi dell'art. 49 cod. ass., insieme all'assicuratore; sia, in assenza dell'assicuratore, nella causa *ex art.* 2054 cod. civ. che il danneggiato scegliesse di promuovere soltanto contro di lui.

*Quid iuris* se il danneggiato non esperisce l'azione diretta contro il proprio assicuratore? In tal caso è dubbio che l'impresa assicuratrice possa intervenire contro il danneggiato; e a ben vedere è dubbia anche la sua legittimazione a intervenire in favore del cliente, in mancanza di una speculare pretesa dedotta dall'avversario.

Alla questione probabilmente non possiamo dare una risposta unitaria ma dobbiamo distinguere.

Se con l'azione diretta è già stato convenuto l'assicuratore del responsabile civile (cosa che si ritiene ben possibile, soprattutto dopo la citata pronuncia della Consulta) allora l'intervento dell'assicuratore del danneggiato non sembra giustificarsi. Il debito risarcitorio è destinato in ultima analisi a gravare stabilmente sul patrimonio dell'assicuratore del responsabile; e non c'è ragione di raddoppiare la presenza degli assicuratori, bastandone una a garantire l'adempimento in caso di condanna. È allora comprensibile la tendenza a escludere che in questo caso l'assicuratore del danneggiato possa intervenire in causa; e forse questa soluzione trova

un appiglio nell'art. 149, ult. comma, cod. ass., secondo cui l'intervento dell'assicuratore del responsabile civile può condurre alla estromissione dell'assicuratore del danneggiato. V. in questo senso GIUD. PACE TORINO, 7.6.2010 e GIUD. PACE VERONA, 10.2.2011, entrambe *infra*, sez. III; e in dottrina FRASCA, 735 e A.A. ROMANO, 457, entrambi *infra*, sez. IV.

Se invece l'azione diretta non è punto esercitata, e nessuna impresa assicuratrice è convenuta in giudizio, allora i termini della questione cambiano. Ed è appunto questo il caso deciso nel provvedimento che stiamo commentando.

Il Tribunale di Padova mette subito fuori gioco l'intervento adesivo dipendente (art. 105, comma 2°, cod. proc. civ.) sostenendo che l'assicuratore del danneggiato non sia titolare di un rapporto giuridicamente dipendente da quello oggetto del giudizio, tale da legittimarlo a sostenere le ragioni dei responsabili civili. Poi concentra l'analisi sull'intervento principale e litisconsortile (art. 105, comma 2°, cod. proc. civ.), per escludere anche sotto questo profilo la legittimazione dell'interveniente, che ritiene – a differenza dell'assicuratore del responsabile civile – del tutto estraneo al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio.

Di questo ragionamento non ci persuade la premessa, cioè che l'assicuratore del danneggiato non sia legittimato a spiegare intervento adesivo dipendente.

In particolare ci sembra convincente l'opinione secondo cui fra danneggiato e proprio assicuratore intercorre un distinto diritto di credito (così ROSSETTI, 603, *infra*, sez. IV, che parla di «obbligazione solidale» fra gli assicuratori; FRASCA, 733 ss., che parla invece di accollo privativo *ex lege* da parte dell'assicuratore del danneggiato) che – in quanto tale – sussiste indipendentemente dall'azione esercitata dal primo per il risarcimento del danno. Se così è sul piano del diritto sostanziale, allora l'assicuratore del danneggiato è parte di un rapporto dipendente dall'obbligo risarcitorio *ex art.* 2054 cod. civ.; e il suo intervento soddisfa il requisito previsto dall'art. 105, cpv., cod. proc. civ. per l'intervento adesivo.

Alla stessa conclusione dovremmo approdare se pure – in dissenso con la ricostruzione proposta – attribuissimo all'assicuratore del danneggiato la qualità di «sostituto processuale» *ex art.* 81 cod. proc. civ. dell'assicuratore del responsabile civile (in questo senso A.A. ROMANO, 457: si tratterebbe però di una legittimazione straordinaria un po' più «straordinaria» del solito, perché in caso di condanna il sostituto è direttamente esposto all'azione esecutiva del danneggiato). Anche in questo caso viene in rilievo un rapporto obbligatorio dipendente dal

credito verso l'assicurato-responsabile civile; salvo che qui il rapporto obbligatorio è quello che intercorre fra il danneggiato e l'assicuratore del responsabile di cui l'assicuratore del danneggiato è sostituto processuale (parla invece di rappresentanza processuale *ex lege* FORTUNATO, 52, *infra*, sez. IV, ma non è chiaro se il ricorso a questo concetto comporti per l'a. una soluzione differente al problema che stiamo considerando).

### III. I precedenti

1. LA DECISIONE NON DEFINITIVA ADATTATA AL PROCESSO SOMMARIO DI COGNIZIONE. Sull'ammissibilità delle sentenze non definitive nel procedimento sommario di cognizione non constano precedenti editi in termini.

La tendenziale apertura del processo sommario agli istituti di quello ordinario è sostenuta da TRIB. VERONA, 5.2.2010, in *Giur. merito*, 2010, 9, 2168 ss., con nota adesiva di BIAVATI: questo precedente trae anche argomento dall'art. 54 l. 18.6.2009, n. 69, che fa del procedimento sommario un modello generale obbligatorio per la tutela giurisdizionale di alcuni diritti.

Nei procedimenti speciali la possibilità di emettere limitare la decisione a una singola questione pregiudiziale/preliminare è talora affermata. Un caso significativo – anche perché attratto nella sfera del rito sommario dall'art. 14 d. legis. 1.9.2011, n. 150 – è quello del procedimento camerale di opposizione in materia di competenze di avvocato *ex art.* 30 l. 13.3.1942, n. 794: per l'ammissibilità della sentenza non definitiva v. infatti CASS., 11.4.1987, n. 3610, in *Mass. Giur. it.*, 1987; CASS., 30.1.1997, n. 923, *ivi*, 1997, che esclude la riserva di impugnazione, ma conferma che l'ordinanza, che definisce parzialmente il giudizio, ha natura decisoria e soggiace pertanto a impugnazione immediata.

2. PROBLEMI RIMASTI «SOTTOTRACCIA». IL REGIME DI IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA NON DEFINITIVA. Non constano precedenti editi sul punto.

Sui criteri di distinzione fra sentenza non definitiva su domanda e sentenze definitive su causa separata, v. CASS., 25.3.2011, n. 6993, in *Mass. Foro it.*, 2011, con particolare riferimento alla sentenza che regola interamente la posizione di uno dei litisconsorti; e le importanti CASS., sez. un., 8.10.1999, nn. 711 e 712, in *Foro it.*, 2000, I, 23, con nota di FORTINI e in *Giust. civ.*, 2000, I, 63, con nota di CALIFANO; CASS., sez. un., 1<sup>o</sup>.3.1990, n. 1577, in *Giur. it.*, 1991, I, 1, 842, con nota di SASSANI.

3. Segue: NATURA E REGIME DELLE QUESTIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO. Nel senso che della generale ammissibilità dell'intervento nel processo sommario di cognizione, v. TRIB. VERONA, 5.2.2010, cit.

Nel senso che la questione pregiudiziale relativa alla partecipazione dell'interveniente può sempre provocare l'apertura della fase decisoria e l'emana- zione di una sentenza non definitiva: v. CASS., 21.12.1971, n. 3704, in *Mass. Giur. it.*, 1971; TRIB. MILANO, 20.10.2006 e TRIB. MANTOVA, 31.1.2007 (seppure in riferimento all'abrogato processo societario), entrambe in *Giur. it.*, 2008, 2, 398, con nota di CARRATA, *Intervento di terzi e rito societario: controllo sulla ritualità e decisione sui «presupposti sostanziali» dell'intervento*. In senso contrario la giurisprudenza più risalente: CASS., 29.10.1954, n. 4069, in *Mass. Giur. it.*, 1954.

4. «RISARCIMENTO DIRETTO» E LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO DELL'ASSICURATORE DEL DANNEGGIATO. Sulla legittimazione passiva all'azione diretta, v. CORTE COST., 19.6.2009, n. 180, in questa *Rivista*, 2009, I, 1181 ss., con nota di SABBATELLI, e – fra le altre – in *Foro it.*, 2010, I, 782 ss., con nota di PALMIERI, nel senso che l'art. 149 cod. ass. non vieta al danneggiato di proporre la domanda risarcitoria anche nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile; né di proporla nei soli confronti del responsabile civile.

Nel caso in cui il risarcimento è chiesto soltanto al responsabile civile, nel senso che la liquidazione del danno non è limitata ai parametri legali di cui all'art. 139 cod. ass., v. GIUD. PACE TORINO, ord. 30.11.2009, in *Foro it.*, 2010, I, 701 ss., che, anche sotto questo profilo, ha sollevato questione di incostituzionalità dell'art. 139 cod. ass. – poi dichiarata manifestamente inammissibile da CORTE COST., 28.4.2011, n. 157, *ivi*, 2011, I, 1969 ss., che sul punto non ha però preso posizione.

Sull'intervento da parte dell'assicuratore del danneggiato, quando l'azione diretta è stata promossa nei confronti dell'assicuratore del responsabile, nel senso dell'inammissibilità v. GIUD. PACE TORINO, 7.6.2010, in *Arch. giur. circ.*, 2010, 727; GIUD. PACE VERONA, 10.2.2011, *ivi*, 2011, 495.

### IV. La dottrina

1. LA DECISIONE NON DEFINITIVA ADATTATA AL PROCESSO SOMMARIO DI COGNIZIONE. La tendenziale apertura del processo sommario agli istituti di quello ordinario è sostenuta ad es. da DITTRICH, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1584; BIAVATI, *Alla prova il nuovo rito a cognizione semplificata*, nota a TRIB.

VERONA, ord. 5.2.2010, in *Giur. merito*, 2010, 9, 2170.

In senso favorevole alle decisioni non definitive nel procedimento sommario CEA, *L'appello nel processo sommario di cognizione*, in *www.judicium.it*, 5 ss., 12 s. In senso negativo l'opinione di gran lunga maggioritaria: FERRI, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 1, 96, sul rilievo che nel procedimento sommario non si applica l'art. 279 cod. proc. civ.; stesso rilievo in OLIVIERI, *Il procedimento sommario di cognizione – Il procedimento di primo grado*, in *Giur. it.*, 2010, 733; BALENA, *La nuova pseudo riforma della giustizia civile*, in *www.judicium.it*, 59 s., che però distingue fra le decisioni non definitive su questione, inidonee al passaggio in giudicato, dalle decisioni non definitive su domanda, che, sebbene a suo avviso non sono consentite, una volta emesse sono idonee al giudicato e quindi appellabili – probabilmente non per il solo fatto di avere definito solo parzialmente il giudizio; e nello stesso senso SCALA, *Il procedimento sommario di cognizione – L'appello nel procedimento sommario di cognizione*, in *Giur. it.*, 2010, 738, nt. 3; BASILICO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, 767.

Quanto al regime della decisione di rigetto la opinione di gran lunga prevalente è nel senso della sua appellabilità e idoneità al giudicato, nonostante la lettera dell'art. 702 *quater*, comma 1°, cod. proc. civ. limiti questo regime alle ordinanze di accoglimento: v. per tutti CEA, 14 ss.; LUISO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *www.judicium.it*; CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, III, Giappichelli, 2010, 190; *contra* SCALA, 738; e, benché critico sulla soluzione adottata, CHIARLONI, *Il procedimento sommario di cognizione – Introduzione*, in *Giur. it.*, 2010, 720.

2. PROBLEMI RIMASTI «SOTTOTRACCIA». IL REGIME DI IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA NON DEFINITIVA. Sul regime d'impugnazione della decisione non definitiva, nel senso che è ammissibile la riserva di appello v. CEA, 13; BALENA, *La nuova pseudo-riforma*, 60, limitatamente alle ordinanze non definitive che decidono una o più domande. Sulla riserva di appello contro la sentenza non definitiva v. GAMBA, nel *Commentario breve al codice di procedura civile*, diretto da CARPI e TARUFFO, Cedam, 2009, *sub art.* 340, 1115 ss.

Quanto alla pronuncia sulla competenza, la soggezione a regolamento di competenza è generalmente affermata: v. CEA, 5 ss.; FERRI, 94; MENCHINI, *L'ultima «idea» del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione*, in *Corr. giur.*, 2009, 1026. Ma per l'ordinanza che afferma della competenza

del giudice adito prevale la soluzione negativa, che riflette quella, più generale, data al problema dell'impugnabilità delle pronunce non definitive.

3. Segue: NATURA E REGIME DELLE QUESTIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO. La dottrina è nettamente propensa ad ammettere ogni tipo di intervento nel processo sommario: v. ad es., BIAVATI, 2170 ss.; MENCHINI, 1027; DITTRICH, § 6; BALENA, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Foro it.*, 2009, V, 325. *Contra*, nel senso che – oltre all'ipotesi espressamente consentita dall'art. 702 *bis*, comma 5°, cod. proc. civ. – sarebbe ammissibile soltanto l'intervento adesivo dipendente, ACIERNO, *Il nuovo procedimento sommario: le prime questioni applicative*, in *Corr. giur.*, 2010, 503.

Nel senso che la questione pregiudiziale relativa alla partecipazione dell'interveniente può sempre provocare l'apertura della fase decisoria e l'emanaazione di una sentenza non definitiva, v. CARRATTA, *Intervento di terzi e rito societario: controllo sulla ritualità e decisione sui «presupposti sostanziali» dell'intervento*, nota a TRIB. MILANO, 20.10.2006 e TRIB. MANTOVA, 31.1.2007, in *Giur. it.*, 2008, 2, 398 ss., seppur riferito in modo particolare all'abrogato processo societario; TROCKER, *L'intervento per ordine del giudice*, Giuffrè, 1984, 473; LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, II, Giuffrè, 1981, 67; SATTA-PUNZI, *Diritto processuale civile*, Cedam, 2000, 360. *Contra* ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, II, Jovene, 1956, 234; MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, II, Giappichelli, 2005, 140. Sul regime della sentenza non definitiva su domanda, v. in generale MONTANARI, nel *Codice di procedura civile commentato*, diretto da CONSOLO, Ipsosa, 2010, *sub art.* 277, 2705 ss.

4. «RISARCIMENTO DIRETTO» E LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO DELL'ASSICURATORE DEL DANNEGGIATO. Sull'azione *ex art.* 149 cod. ass., v. fra i molti e più recenti contributi, ROSSETTI, nel *Commentario al diritto delle assicurazioni*, Cedam, 2010, *sub art.* 149 cod. ass., 598 ss.; PALMIERI, *Sinistri stradali e sistema di risarcimento diretto: facoltatività (e alternatività) dell'azione giudiziaria promossa dall'assicurato contro il proprio assicuratore*, nota a CORTE COST., 19.6.2009, n. 180, in *Foro it.*, 2010, I, 782 ss.; e con particolare attenzione al tema dell'intervento, FRASCA, *Assicurazione r.c.a. e azione diretta: dopo Corte cost. n. 180 del 2009, ibidem*, 733 ss.; FORTUNATO, *La rinnovata fisionomia della procedura di risarcimento diretto*, in *Corr. giur.*, 2010, 49 ss.; A.A. ROMANO, *Sui rapporti tra la c.d. «azione diretta» dell'art. 149 cod. ass. e le altre azioni a disposizione del soggetto danneggiato in un sinistro stradale*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 455 ss., anche per ulteriori richiami.

Sulla portata «soggettivamente limitata» (cioè non vincolante nei rapporti fra danneggiato e responsabili civili) delle tabelle legali di quantificazione del danno da lesione «micropermanente», v. CHINDEMI, *Le micropermanenti nel codice delle*

*assicurazioni: eccezione di costituzionalità*, nota a GIUD. PACE TORINO, ord. 30.11.2009, in *www.altalex.it*.

DAVIDE TURRONI

- CASS. CIV., III sez., 13.7.2011, n. 15394  
Conferma App. Torino, 11.3.2009

RESPONSABILITÀ CIVILE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA - MORTE DEL GIOCATORE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE PASSIVA (cod. civ., art. 2049) (a)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA - MORTE DEL GIOCATORE - RESPONSABILITÀ EX ART. 2049 COD. CIV. - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO SOCIETARIO - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO DEL TERZO ESTRANEO ALL'ASSOCIAZIONE (cod. civ., art. 2049) (b)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA - MORTE DEL GIOCATORE - OBBLIGO DI VISITA MEDICA - MANCATA PREVISIONE NEL REGOLAMENTO DEL TORNEO - RESPONSABILITÀ EX ART. 2049 COD. CIV. - CONDIZIONI (cod. civ., art. 2049) (c)

(a) **La sussistenza di un'autonoma legittimazione passiva in capo alla diramazione associativa locale costituisce *quaestio facti*.**

(b) **In ordine alla individuazione del soggetto responsabile a titolo extracontrattuale (nella specie: direzione nazionale o comitato provinciale), l'affidamento del terzo che entri in contatto con l'associazione non può essere pregiudicato da norme statutarie di non facile interpretazione.**

(c) **La mancata predisposizione da parte**

**della struttura associativa (nazionale e/o locale) di un regolamento del torneo calcistico contenente la previsione dell'obbligo di visita medica e la mancata sottoposizione degli atleti a visita medica comporta il sorgere, in capo alla associazione nazionale, di una responsabilità diretta ex art. 2049 cod. civ., quando sussista elevata probabilità che, se tali accertamenti fossero stati eseguiti, il giocatore non avrebbe partecipato alla partita di calcio e conseguentemente non sarebbe deceduto.**

*(massime non ufficiali)*

[MASSIMA UFFICIALE: *L'associazione sportiva organizzatrice di un evento competitivo agonistico è responsabile per non avere predisposto un regolamento del torneo con la previsione dell'obbligo di visita medica o per non avere detta associazione sottoposto a visita medica il giocatore, o quantomeno chiesto idonea e adeguata certificazione medica ai fini della partecipazione a detto torneo. La responsabilità per l'omesso accertamento all'idoneità sportiva comporta il sorgere della responsabilità (anche ex art. 2049 cod. civ., per la condotta omissiva del proprio personale), qualora sia accertato che, ove tali adempimenti fossero stati eseguiti, con elevata probabilità il giocatore non avrebbe potuto partecipare alla gara e non sarebbe deceduto, con conseguenziale obbligo al risarcimento dei danni, così come stabilito dalla Corte di merito.]*